


An 3



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Settore: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Genova, 27/10/2015  
Prot. n.: 40/2015/19392  
Allegati: 1  
G13.17.4/6/2012  
X027

Settore Urbanistica e  
procedimenti concertativi  
SEDE

Oggetto: Progetto definitivo del PUC di Genova –  
VAS ex l.r. n. 32/2012 – trasmissione  
documento di riscontro delle attività di  
adeguamento del PUC agli esiti del parere  
motivato di cui alla DGR n. 1280/2012

Si trasmette, ai fini dell'espressione del parere regionale di cui all'art. 79 della  
l.r. n. 11/2015, il documento condiviso con il CTVAS del 26 ottobre 2015, contenente  
le ultime indicazioni al Comune di Genova finalizzate a conseguire la rispondenza del  
progetto definitivo di PUC con i contenuti del parere motivato di VAS di cui alla DGR  
n. 1280/2015.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente  
(dott. Nicola Poggi)

<p>REGIONE LIGURIA Settore Urbanistico e Procedimenti Concertativi ASSEGNATO IN DATA</p> <p>28 OTT 2015</p> <p>A: PRESSATO</p> <p>CLASS./FAS. 2015/GU.6.3/23.</p>
---

Relazione ottemperanza al parere motivato DGR1280 del 26/10/2012  
Seduta del CTVAS del 26 ottobre 2015

ITER DI VALUTAZIONE AMBIENTALE SVOLTO

**1) Consultazione del Rapporto Preliminare – Scoping 2010**

Data di avvio:	16 luglio 2010
Atto conclusivo	Nota del settore VIA PG/2010/157904 del 11/11/2010

Nella fase di scoping sono stati svolti 4 di incontri di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e i settori regionali coinvolti; l'istruttoria di consultazione è stata finalizzata prevalentemente alla condivisione di natura metodologica del RA sui seguenti temi:

- contenuti e sistematizzazione del quadro conoscitivo ambientale, degli obiettivi di sostenibilità e indicatori;
- Coerenza esterna e valutazione delle alternative;
- Valutazione degli effetti del PUC in riferimento ai livelli: comune, municipio, distretto.

**2) Consultazione e valutazione del Rapporto Ambientale 2012**

Adozione progetto preliminare	Con Deliberazione n. 92 del 7 dicembre 2011 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell'art.38 della LRn°36/97, il Progetto Preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale.
Data di avvio:	L'8 febbraio 2012 è stata attivata la fase di consultazione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 152/2006
Atto conclusivo	Parere motivato con deliberazione della Giunta Regionale n.1280 del 26/10/2012; nella delibera è stato promossa la formazione di un tavolo tecnico congiunto fra Comune e Regione allo scopo di attuare una collaborazione finalizzata alla necessaria revisione degli elementi ambientalmente critici del piano, come evidenziato nel parere motivato stesso

Di seguito si riportano le conclusioni del parere motivato

*Il lavoro istruttorio svolto sul Rapporto Ambientale e sul PUC preliminare del Comune di Genova, si è concentrato su:*

- *l'analisi della completezza del quadro di riferimento ambientale, della coerenza interna ed esterna del piano. Il GIS predisposto dal Comune è ricco di dati, sono presenti vari livelli informativi, ma il quadro conoscitivo di riferimento non è esaustivo per tutti i temi ambientali, e dal raffronto fra il quadro conoscitivo e le previsioni di piano non emerge un'analisi che porti alla formulazione di esiti coerenti, come specificato anche nel parere del MATTM dal cui emerge la mancanza di un percorso metodologico chiaro.*
- *la valutazione ambientale dei distretti, su cui sono centrati sia il RA che il Piano; i singoli distretti sono stati ricondotti in istruttoria a porzioni di territorio omogenee più ampie, allo scopo di riportare le singole previsioni ad una visione d'insieme, sinergica, così da poterne stimare gli impatti cumulativi e gli effetti a scala di piano. Non è stato possibile entrare nel merito di tutte le previsioni puntuali, ad esempio degli ambiti con disciplina urbanistica speciale, che sono da ritenersi non verificate ambientalmente.*

*Dal lavoro svolto emerge l'assenza di una strategia compiuta in merito alla riduzione della popolazione esposta:*

- *a rischio idraulico; le azioni di piano non riguardano l'obiettivo di minimizzare la popolazione esposta, relativamente ad un tema di primaria rilevanza, dati anche eventi molto recenti ed il nuovo quadro di riferimento;*
- *a scarsa qualità ambientale (aria, rumore, elettromagnetismo, qualità della vita in generale).*

*Manca l'analisi delle ricadute complessive del piano sulla mobilità. La sostenibilità della localizzazione di attrattori primari di traffico sul sistema infrastrutturale cittadino è demandata a interventi di potenziamento del trasporto pubblico per i quali manca l'evidenza del coordinamento temporale tra l'attuazione del piano e le previsioni infrastrutturali.*

*Manca inoltre la valutazione degli impatti del piano sulle risorse ambientali, si elencano i principali:*

- *acque: salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, adeguatezza sistema di depurazione e fognatura;*
- *suolo: salvaguardia da sottrazione delle aree agricole (sprawling urbano), idoneità ed efficacia dei target permeabilità, contaminazione dei suoli.*

*Quanto sopra è riscontrabile nel testo dell'istruttoria, che a titolo collaborativo ha cercato di ricostruire, sulla base della documentazione di piano e del patrimonio informativo regionale, un quadro analitico e valutativo complessivo, di supporto alle successive fasi di pianificazione. L'obiettivo è almeno quello di definire nei*

distretti e negli ambiti funzioni compatibili con il quadro di riferimento ambientale garantendo standard di qualità della vita adeguati.

Nel testo sono riportate varie considerazioni di carattere generale, volte a rivedere l'approccio al processo di pianificazione ed integrazione al suo interno delle tematiche ambientali, e indicazioni prescrittive ad esse coerenti, volte a ottenere la sostenibilità ambientale del piano e rispetto alle quali il PUC, nel corso delle sue fasi progettuali, deve essere adeguato.

### 3) incontri del "Tavolo Tecnico" convocati a seguito della DGR1280 del 26/10/2012

- 25/06/2013: relativo al tema ERP/ERS – Biodiversità – aree verdi – acustica – elettromagnetismo;
- 18/07/2013: relativo al tema ad aspetti metodologici – contenimento consumi energetici;
- 6/08/2013: relativo al tema ad acquiferi – Piano di Bacino – Invarianza Idraulica;
- 27/08/2013: relativo al tema ambiti extraurbani e paesaggio;

### 4) atti successivi al parere motivato

- 04/03/2014: il Comune di Genova con DCC n. 6 del 04/03/2014 approva gli adempimenti conseguenti al parere motivato con allegato Documento di Analisi delle prescrizioni regionali e ipotesi di recepimento delle medesime;
- 6/6/2014: Con deliberazione di Giunta n. 689 del 6 giugno 2014, la Regione Liguria ha deliberato di considerare i contenuti del documento "Verifiche/ottemperanze Comune di Genova," quale presupposto per la determinazione delle linee di indirizzo per la redazione del progetto definitivo di PUC, a carico del quale sarà infine svolta la verifica di ottemperanza, non ritenendolo esaustivo ai fini della verifica di ottemperanza del PUC di Genova al parere motivato di VAS
- 4/3/2015 il Comune di Genova con DGR n. 8 del 4 /3/2015 ha adottato il Progetto Definitivo di P.U.C, il documento contenente determinazioni in merito ai pareri e alle osservazioni e le relative le controdeduzioni;
- Conferenza dei servizi Istruttoria nelle date del 4/05/2015, 11/05/2015, 18/05/2015 e 4/06/2015; Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal Comune titolare del procedimento nel corso delle quali sono stati illustrati i contenuti del progetto definitivo di PUC adottato;
- 30/7/2015 il Comune di Genova con DCC n. 42 del 30/7/2015 si è pronunciato relativamente alle osservazioni pervenute sul progetto definitivo e ha approvato il progetto definitivo del PUC ai sensi dell'art 79, comma 3, lett b della LR11/2015;
- 06/08/2015 si è tenuta la Conferenza dei servizi in sede referente per la valutazione del Progetto definitivo di PUC.

### 5) Pareri pervenuti in ambito di ottemperanza alle prescrizioni

ARPAL – direzione scientifica	Nota PEC PG/2015/129247 del 16/07/2015
Settore Regionale - Assetto del territorio	Nota IN/2015/17275 del 30/09/2015
Settore Regionale - Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque	Nota IN/2015/17494 del 02/10/2015

## SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL PROGETTO DEFINITIVO DI PUC

### 1) relazione descrittiva dell'apparato normativo

- vengono illustrate sinteticamente la modalità e le misure da adottare per lo svolgimento del monitoraggio;
- viene ridefinito il calcolo del peso insediativo del PUC tenendo conto: differenti scenari per i distretti riferiti all'indice massimo e base; contributo degli abitanti teorici insediabili del territorio extraurbano di presidio ambientale; contributo degli ambiti di riqualificazione;
- viene previsto che all'entrata in vigore del PUC il comune si doterà di un SIT con contenuti propri e collegamenti a banche dati di altri Enti

### 2) norme generali

- nell'art 7 relativo alle urbanizzazioni viene introdotta la possibilità di realizzazione di servizi pubblici e infrastrutture a basso impatto ambientale che possono essere ammesse allo scomputo dagli oneri di urbanizzazione nell'ambito della convenzione urbanistica (es dotazioni funzionali alla raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche; impianti per l'utilizzo di energie ecologicamente compatibili etc).
- nell'art 8 vengono dettagliati i contenuti minimi delle Convenzioni (durata almeno ventennale) e Atti d'Obbligo per gli Interventi di nuova edificazione nel territorio di presidio ambientale e Interventi per attività di produzione agricola. La verifica della regolare esecuzione delle opere previste in convenzione, da realizzarsi contestualmente all'intervento di nuova costruzione, deve essere attestata nel certificato di agibilità.
- Nell'art 13 al comma 7 sono definite le modalità per l'incentivo al recupero del patrimonio edilizio in condizioni di rischio idrogeologico e idraulico (ricostruzione in sito o in altro sito);
- Nell'art 14 (Norme di rilevanza ambientale):
  1. Norme relative alla Difesa dagli allagamenti e Salvaguardia idrogeologica

2. Prestazioni energetiche ad esempio per gli interventi di sostituzione edilizia e costruzione di nuovi edifici, anche mediante demolizione e ricostruzione, devono garantire la classe energetica A + o equivalente.
  3. Approfondita e disciplinata il tema dell' invarianza idraulica: ad esempio ambiti e distretti il rispetto di specifici Rapporti di Permeabilità da perseguire ( è stato predisposto un foglio di calcolo ); inoltre sono previsti specifici target di permeabilità per i distretti di trasformazione in acquifero:
  4. (Tutela e sicurezza dei suoli) il divieto di realizzazione di edifici che comportino altezza del fronte di scavo rispetto al profilo del terreno preesistente maggiore di 10 m; non è consentita la realizzazione di parcheggi in struttura all'interno dei parchi, giardini e zone di verde strutturato e negli ambiti AC-NI, AC-VP, AR-PR e AR-PA.
- Nell'art 18 relativo ai distretti di trasformazione sono introdotte le seguenti misure:
- ✓ Traffico: (già nel preliminare) I PUO e i procedimenti speciali devono contenere uno studio di traffico esteso ad un ambito territoriale significativo, che confermi la capacità della rete infrastrutturale esistente e di previsione, connessa alle nuove trasformazioni, di supportare i carichi di traffico indotti dall'insediamento delle nuove funzioni.
  - ✓ Energia: (già nel preliminare) Gli interventi nei Distretti devono garantire la produzione di energia da fonti rinnovabili, il ricorso a tecnologie passive favorendo la possibilità di ricorrere all'uso di impianti energetici ad alta efficienza, in grado di soddisfare i fabbisogni non solo dei nuovi interventi ma anche degli ambiti energivori adiacenti.
  - ✓ Acqua: Ove possibile deve essere prevista la realizzazione di reti duali per l'utilizzo dell'acqua non potabile e, ove compatibile con la dimensione dei punti di raccolta, il sistema di distribuzione dell'acqua non potabile dovrà essere esteso agli edifici.
  - ✓ Microclima: (già nel preliminare) Gli interventi nei Distretti devono perseguire attraverso l'inserimento di spazi verdi il miglioramento del microclima locale, mitigando gli effetti delle "isole di calore",
  - ✓ Piste ciclabili: Nei distretti interessati dai percorsi ciclopedonali individuati dalla Tav. 5bis del Livello 2 "Sistema degli itinerari ciclopedonali", tra le prestazioni connesse agli interventi è inclusa, ancorché non espressamente indicata nelle singole schede normative, la realizzazione di tali dotazioni.
  - ✓ Acustica: Nei Distretti contigui ad infrastrutture viarie di scorrimento, autostrade e/o ferrovie l'assetto planivolumetrico dovrà prevedere la creazione di "zone cuscinetto" ove collocare gli usi acusticamente meno sensibili (commerciali, direzionali, terziari, etc.), e/o prevedere adeguate forme di abbattimento e/o confinamento, anche attraverso la realizzazione di barriere e/o altre soluzioni progettuali, delle fonti di inquinamento acustico.
  - ✓ Elettromagnetismo: Nei Distretti attraversati da elettrodotti ad alta/altissima tensione si dovrà prevederne, ove possibile, l'interramento.
  - ✓ Rifiuti: I Distretti di trasformazione devono prevedere spazi per la raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani e, ove necessario, idonei spazi per la raccolta ed il trattamento della frazione verde non putrescibile e per l'attività di compostaggio domestico. Le singole schede possono indicare ulteriori prestazioni.

### 3) Ambiti e distretti:

- aree di presidio ambientale AR PR viene scisso in due: AR PR A con indice 0,01 mq/mq e AR PR B con indice 0,005 indici raddoppiabile per recupero di SA (derivante da premio per recupero edifici di valore storico testimoniale- da art 10 bis norme generali che è nuovo); Permane la possibilità di edificare senza vincolo all'attività agricola ma si riduce l'indice e si incentiva recupero e ampliamenti piuttosto che nuova costruzione
- aree di produzione agricola AR PA: l'ambito diventa di sola riqualificazione delle aree di produzione agricola, scompare il presidio e dunque la possibilità di edificare non a fini produttivi; nuova costruzione consentita solo per la funzione principale (agricoltura e allevamento) e solo da agricoltore professionale
- sia per gli AR PR che AR PA è consentito il recupero e l'ampliamento di serre esistenti; per le aziende agricole è inoltre disciplinata la modalità di realizzazione di nuove serre.
- è stato eliminato l'ambito speciale di riqualificazione edilizia e urbanistica AR-UP finalizzato nel preliminare al superamento delle situazioni di criticità per esposizione al rischio idrogeologico e idraulico rispetto al quale nel parere motivato erano state sollevate alcune criticità. L'ambito è sostituito dall'art 13 punto 7 delle norme generali.
- Introduzione dei sistemi territoriali di concertazione:  
il PUC individua i Sistemi territoriali di concertazione nei quali sono evidenziati i Distretti di Trasformazione, le componenti urbane significative, le principali connessioni ambientali ed infrastrutturali e i progetti già avviati nell'ambito territoriale di riferimento. Le Schede di Sistema fanno

riferimento agli obiettivi strategici del PUC rispetto ai quali sono declinate gli obblighi connessi agli interventi nelle singole schede di Distretto; hanno valore di indirizzo e efficacia propositiva. relativamente ai distretti il progetto definitivo ha eliminato la distinzione delle tre tipologie di distretti del preliminare e ridotto il loro numero da 38 a 29; alcuni distretti (Campasso, Terralba, Certosa, Stazione di Quinto) sono stati modificati in SIS-INFRASTRUTTURE (servizi delle infrastrutture e dei servizi) altri ricompresi nelle norma speciale o nelle previsioni del PTC-IP-ACL, altri (Valletta San Nicola) modificati in SIS-S.

### OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI

Si prende positivamente atto che il processo di valutazione del PUC di Genova, a partire dalla fase di scoping, attraverso la VAS e i tavoli di lavoro tra Regione e Comune, ha consentito di introdurre modifiche e approfondimenti nel progetto definitivo che garantiscono una maggiore finalità di tutela e valorizzazione della qualità ambientale, coerentemente con i contenuti del parere motivato.

Tuttavia dall'analisi della documentazione fornita e dall'esito dagli incontri illustrativi e di confronto svolti con l'amministrazione comunale è emerso il permanere di alcune criticità.

Queste criticità derivano in particolare:

- dall'assenza di un approccio integrato e sistemico alla valutazione delle problematiche ambientali che interessano il territorio comunale, e dalla sostituzione di una valutazione compiuta degli impatti cumulativi con una valutazione di tipo puntuale demandata alla fase attuativa. Si fa riferimento ad esempio alla mancata valutazione degli effetti sulla mobilità a scala di piano o di sistema territoriale, e quindi indirettamente degli effetti sul comparto aria e rumore, derivanti dalla collocazione di funzioni con carattere di "attrattore" (quali ad es. le grandi strutture di vendita). Ciò acquista particolare importanza in un quadro di incertezza (tempi, fattibilità e allineamento con il piano) rispetto alle modifiche dell'assetto infrastrutturale e all'obiettivo di metropolitanizzazione, sul quale era stato richiesto un confronto tra diversi scenari di attuazione per determinare priorità di interventi o condizionare la fattibilità di alcuni distretti. Analogamente non è valutato il contributo che le singole previsioni di trasformazione possono dare alla definizione di un sistema del verde urbano con adeguato livello qualitativo e di fruibilità.  
È mancata la valutazione a scala di piano degli effetti delle previsioni in termini di esposizione al rischio idrogeologico; il rinvio alla scala di singolo distretto, se ad esempio ricade in aree critiche dal punto di vista della pericolosità idraulica, pone problemi di fattibilità degli interventi, a fronte di vincoli significativi che agiscono su tutti i possibili usi prefigurati dalle relative norme. Si sottolinea inoltre che l'assenza di un approccio di sistema può consentire di individuare mitigazioni puntuali ma non eventuali interventi compensativi a scala di piano;
- dal permanere della distinzione tra le frane riportate nella carta geomorfologica del PUC e quelle che costituiscono il quadro del dissesto della pianificazione di bacino; le ricadute sull'applicazione del piano, in considerazione delle difficoltà applicative che derivano dal mantenimento di un doppio regime normativo, condizionano la piena efficacia dell'approccio cautelativo che il Piano ha inteso assumere;

In considerazione di quanto svolto finora sia in termini procedurali, di valutazioni e di confronto con l'amministrazione comunale e i soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, si ritiene che in questa fase le criticità sopra rilevate e in generale gli aspetti non risolti del piano possano essere affrontati e gestiti nella fase di attuazione del PUC a condizione che:

1. venga predisposto un efficace piano di monitoraggio che consenta di valutare i reali impatti ambientali (ex post) introducendo adeguate misure correttive: a tal fine è stato avviato un confronto con l'Amministrazione Comunale per condividere i contenuti (set indicatori) e la modalità di gestione del piano monitoraggio (responsabilità, tempi di aggiornamento, strumenti correttivi), i cui esiti sono riscontrabili nella documentazione allegata, trasmessa dalla Direzione Urbanistica SUE in bozza con e-mail del 29 settembre 2015;
2. sia integrata la norma generale di piano specificando che:
  - gli esiti del monitoraggio fanno da quadro di riferimento per i PUO e l'attuazione del piano in generale;
  - l'attuazione dei distretti e degli ambiti con disciplina urbanistica speciale è soggetta ai disposti della LR 32/2012 e ssmmii;
3. l'Amministrazione Comunale proceda, prima della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi di cui all'art. 79 della l.r. n. 11/2015, a trasmettere alla Regione la documentazione atta a quanto previsto al comma 4 dell'art. 19 della normativa tipo dei piani di bacino, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della l.r. n. 58/2009, ai fini della condivisione del quadro del dissesto per frana tra i due livelli di pianificazione.

## OSSERVAZIONI SPECIFICHE

### Monitoraggio

Relativamente al piano di monitoraggio si richiede di:

- A) integrare il piano di monitoraggio associando a ciascun indicatore il relativo obiettivo di qualità/miglioramento, e il target qualora quantificabile;
- B) prevedere la trasmissione del rapporto di monitoraggio con cadenza biennale all'Autorità Competente per la VAS al fine di avere un riscontro delle attività svolte;
- C) l'attività di reporting deve prevedere il commento critico di ogni singolo indicatore, finalizzato a comprendere la ragione di determinati andamenti;
- D) integrare la tabella degli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3 relativi all'esposizione al rischio con i valori disaggregati per municipio o bacino idrografico;
- E) integrare la tabella degli indicatori 2.3 Capacità residua di depurazione con i valori disaggregati per bacino di utenza;
- F) relativamente al tema della mobilità e aria:

in termini generali si sottolinea ancora una volta la significatività ai fini del monitoraggio dell'indicatore di conteggio del traffico (ancora in fase di elaborazione da parte del comune) con particolare riferimento all'ambito di ponente genovese dove è previsto il maggior numero di distretti di trasformazione del PUC;

Sarebbe inoltre opportuno modificare e integrare i seguenti indicatori

- sarebbe opportuno ridefinire l'indicatore 3.5 "estensione pista ciclabile" in "estensione piste ciclopedonali". Per verificarne l'efficacia nell'ambito della mobilità urbana sarebbe utile associarlo all'indicatore relativo al numero utenti che fruiscono della pista ciclabile (attraverso apparati conta biciclette);
- in considerazione delle difficoltà geometriche di realizzare ulteriori corsie riservate al trasporto pubblico, l'indice di "velocità commerciale del trasporto pubblico" non dovrebbe modificarsi in modo significativo nel tempo; sarebbe più opportuno integrarlo con: ritardi alle fermate principali, coefficiente di riempimento dei mezzi nelle ore di punta, corse saltate nelle ore dei punta, etc...

Nell'ambito dell'attività di reporting, anche per la definizione dello scenario di riferimento per la valutazione delle singole previsioni attuative, sarebbe opportuno confrontare:

- l'indicatore "numero spostamenti con trasporto pubblico" con il dato del parco veicolare circolante (moto+auto) e conteggiare anche l'utilizzo del treno;
- il dato di "Accessibilità trasporto pubblico" con il numero frequenza dei bus (minuti di passaggio) e la loro capacità di carico;
- l'indicatore "Capacità parcheggi interscambio" con l'informazione della distanza del parcheggio dal centro, del numero di linee di trasporto pubblico locale che transitano nei pressi del parcheggio ad una distanza < 50 metri e la loro frequenza; sarebbe inoltre interessante conoscere anche il dato della permanenza media delle vetture nel parcheggio di interscambio.

G) Relativamente al comparto acqua manca l'indicatore relativo alle acque sotterranee. Si chiede pertanto di implementare il Piano di Monitoraggio in tal senso inserendo l'indicatore:

Risorsa	Indicatore	Tipologia indicatore		Dati per calcolo	Scala		Fonte Dati	Calcolo (*)	
		Ambientale	Urbanistico		Urbana	Municipio		Comune di Genova	Altri Soggetti
2.ACQUA	Qualità acque sotterranee			Stato Complessivo delle Acque sotterranee (Stato Chimico + Stato Quantitativo)			Regione Liguria (Dipartimento Ambiente - Settore Ecosistema Costiero) e ARPAL(SIRAL Sistema Informativo ambientale REGIONALE)		

Si chiede inoltre di apportare le seguenti correzioni per allineare le monografie di ciascun indicatore a quanto riportato nell'elenco di sintesi ed a quanto previsto dalla normativa vigente:

- Indicatore 2.1:
  - ELEMENTI - BASE per la costruzione dell'indicatore: Elementi chimici (TAB 1A e 1B) ed Elementi di qualità Biologica (Macroinvertebrati, Macrofite, Diatomee e Fauna ittica) di cui all'Allegato I alla Parte III del Dlgs152/06.
  - UNITA' DI MISURA: Attribuzioni in classi secondo le tabelle dell'Allegato I alla Parte III del Dlgs152/06
  - METODOLOGIA E OSSERVAZIONE: Verranno utilizzati i dati pubblicati nel sistema informativo ambientale della Regione Liguria (SIRAL) che definiscono lo stato chimico ed ecologico dei corsi d'acqua ai sensi del Dlgs 152/06 Parte III.
- Indicatore 2.2:

- ELEMENTI - BASE per la costruzione dell'indicatore: Elementi chimici (TAB 1A e 1B e 3B) ed Elementi di qualità Biologica (Fitoplancton, Macroinvertebrati, Macroalghe, Angiosperme) di cui all'Allegato I alla Parte III del Dlgs 152/06.
  - UNITA' DI MISURA: Attribuzioni in classi secondo le tabelle dell'Allegato I alla Parte III del Dlgs 152/06
  - METODOLOGIA E OSSERVAZIONE: Verranno utilizzati i dati pubblicati nel sistema informativo ambientale della Regione Liguria (SIRAL) che definiscono lo stato chimico ed ecologico dei corpi idrici marino costieri ai sensi del Dlgs 152/06 Parte III.
  - Indicatore 2.x Qualità delle Acque sotterranee:
    - CONCETTO: L'indicatore rappresenta lo stato quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei.
    - RILEVANZA: L'indicatore restituisce una mappa discreta dei punti maggiormente critici dal punto di vista dello stato quali-quantitativo delle acque sotterranee.
    - ELEMENTI - BASE per la costruzione dell'indicatore: Elementi chimici e quantitativi di cui al Dlgs 30/2009
    - UNITA' DI MISURA: Attribuzioni in classi secondo il Dlgs 30/2009 e il Dlgs 152/06 Parte III.
    - METODOLOGIA E OSSERVAZIONE: Verranno utilizzati i dati pubblicati nel sistema informativo ambientale della Regione Liguria (SIRAL) che definiscono lo stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei ai sensi del Dlgs 30/2009.
- F) per quanto concerne l'elettromagnetismo si chiede di integrare l'indicatore relativo agli elettrodotti con quello relativo agli impianti fissi per tele radiocomunicazioni, calcolato come popolazione esposta nel raggio di 80 m dall'antenna.

**Assetto del territorio, idrogeologia, idraulica, e pianificazioni di bacino (estratto dal contributo del settore competente)**

A. Relativamente agli aspetti di carattere geologico si dà atto che dalle fasi iniziali del procedimento di formazione del PUC al progetto definitivo attuale, nonché nell'ambito delle attività di revisione dei piani di bacino nel frattempo sviluppate, sia stata condotta, d'intesa con tutti gli enti coinvolti, una faticosa e laboriosa attività di aggiornamento e riallineamento delle aree in frana tra i due livelli di pianificazione. Si rileva, tuttavia, che permane nella documentazione dello strumento urbanistico come, peraltro, già evidenziato nella precedente corrispondenza, la distinzione tra le frane riportate nella carta geomorfologica del PUC e quelle che costituiscono il quadro del dissesto della pianificazione di bacino. Si denota, infatti, che le aree di frana dei piani di bacino sono considerate esclusivamente come "aree a vincolo" e non come oggetti geomorfologici alla pari delle frane definite nella cartografia geomorfologica del PUC.

Tale differenziazione operata dal Comune nel PUC ha, soprattutto, una diretta ricaduta sull'applicazione dei regimi normativi che risulterebbero anch'essi differenziati. Si riportano a tale riguardo le seguenti considerazioni che rilevano alcune problematiche che potranno essere superate solo alla conclusione del processo di verifica di compatibilità del PUC con il Piano di bacino, ex art. 19 delle norme di pianificazione di bacino.

- L'art. 14 c. 1 delle Norme Generali del PUC prevede, in presenza di dissesti attivi e quiescenti, individuati nella cartografia geomorfologica di piano, limitazioni edificatorie ed, in particolare, sulle frane attive non consente interventi eccedenti il risanamento conservativo, mentre sulle frane quiescenti non consente interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia;
- i corrispondenti regimi normativi della pianificazione di bacino, pur essendo, in linea di principio, coerenti con quelli del PUC, risultano, tuttavia, più articolati e dettagliati. Da un lato, essi pongono specifiche limitazioni alle fattispecie edilizie richiamate, con la finalità di non aumentare le condizioni del rischio, e, dall'altro, prevedono la possibilità di realizzazione di ulteriori opere, rispetto a quelle ammesse dal PUC, quali le infrastrutture ed i volumi pertinenziali;
- l'art. 11 delle Norme Geologiche del PUC rinvia alla normativa dei relativi Piani di bacino per l'individuazione delle eventuali limitazioni all'edificabilità sulle aree che presentano elementi di criticità, tra le quali le frane attive e quiescenti, individuate nei Piani di Bacino e riportate nella carta dei vincoli. Nel contempo, la stessa norma stabilisce che sulle zone di frana attiva o quiescente, individuate sia nella carta geomorfologica del PUC sia nel Piano di bacino, pur essendo vigenti i Piani di bacino, approvati sull'intero territorio comunale, strumenti sovraordinati agli strumenti urbanistici di livello comunale, prevalga la normativa più restrittiva tra le Norme Generali del PUC e le Norme di Attuazione del Piani di Bacino.

Ciò premesso, al fine di tendere ad una maggiore chiarezza di applicazione della norma, si ritiene necessario che venga, in ogni caso, esplicitato il regime normativo più restrittivo, che dovrebbe essere applicato, a parere dello scrivente, su tutte le frane siano esse del PUC o della pianificazione di bacino e non, come parrebbe, solo in caso di sovrapposizione dei rispettivi areali.

A tale proposito, si rileva che è necessario, in ogni caso, assicurare che le norme del PUC, che fanno riferimento alle definizioni della l.r. n.16/2008, non eccedano i regimi della pianificazione di bacino. Si osserva, a tale riguardo, che, seppur i criteri della pianificazione di bacino richiamino i termini edilizi di riferimento analogamente richiamati dalle norme di PUC, pongono agli stessi delle specifiche limitazioni finalizzate al contenimento del rischio idrogeologico. Infatti, ad esempio, tutti gli interventi consentiti in frana attiva non devono comportare aumenti di superfici o di volumi o cambi di destinazione d'uso che determinino un aumento del carico insediativo, ed in frana quiescente gli interventi di modesto ampliamento dell'esistente consentiti devono essere contenuti entro la soglia del 20%, a prescindere da eventuali successive modifiche ed aggiornamenti ai contenuti della legge regionale in materia edilizia.

Sarebbe, pertanto, opportuno definire una migliore formulazione della norma, finalizzata a rendere più chiari i regimi imposti, a maggiore specificazione del criterio più restrittivo perseguito dal PUC e nel rispetto degli obiettivi della pianificazione di bacino.

Un'altra riflessione, finalizzata ad una migliore comprensione degli elaborati, riguarda la "carta di zonizzazione geologica" dove soltanto le aree di frana attiva e quiescente del PUC sono classificate in Zona E (aree con suscettività d'uso fortemente condizionata), mentre le aree di frana riportate solo nei piani di bacino e non ricomprese tra quelle del PUC sono classificate in base al criterio metodologico generale utilizzato per l'intero territorio comunale. Pertanto, in tali casi, le normative geologiche di attuazione comunali assegnate non risulterebbero pienamente applicabili in quanto, tali aree, costituiscono, di fatto, per i piani di bacino aree a suscettività d'uso fortemente condizionata. La classificazione anche di queste frane in zona E migliorerebbe la comprensione delle limitazioni d'uso poste dall'insieme degli elaborati del PUC.

**B. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici:**

- All'art. 13 c. 7 delle Norme, laddove si prevede la possibilità di ricostruzione in sito, è opportuno specificare che in ogni caso le nuove costruzioni dovranno essere compatibili con la normativa relativa alle fasce di inondabilità del Piano di Bacino.
- Si ritiene necessario modificare il c. 1 dell'art. 14 delle norme di attuazione laddove vengono date disposizioni sulla realizzazione di piani interrati all'interno delle aree a pericolosità di inondazione rimandando direttamente a quanto previsto dalla normativa di Piano di Bacino, che presenta un dettaglio superiore a quanto proposto e risulta più restrittiva.
- Sono invece da valutarsi positivamente le disposizioni normative dello stesso articolo laddove prevedono, in fascia A, alcune limitazioni ulteriori e di maggior dettaglio rispetto al Piano di Bacino

Infine si richiama la necessità di adempimento alle disposizioni dell'art.19 delle normativa di attuazione dei piani di bacino, di cui al testo integrato della normativa tipo approvata con le DGR n. 1265/2010 e DGR n.1208/2012, teso alla semplificazione delle procedure. Tale regime prescrive che i Comuni, in sede di redazione di strumento urbanistico, effettuino la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico con il quadro del dissesto geologico e idraulico dei piani di bacino. In tale sede, può essere completamente condiviso il quadro del dissesto per frana tra i due livelli di pianificazione, superando le problematiche sopra esplicitate. Inoltre, completando questo iter procedurale, non sarebbe più necessaria, a seguito degli approfondimenti condotti dal PUC, l'espressione del parere provinciale/regionale nei casi di nuova costruzione in area Pg3b.

Appare pertanto necessario che l'Amministrazione Comunale proceda all'attivazione di tale verifica, mediante specifica richiesta all'autorità di bacino regionale per il tramite del settore regionale competente.

**Biodiversità:**

Relativamente al DST 9, SCARPINO, il perimetro viene ridotto, al fine di escludere l'habitat prioritario 91E0. Il distretto viene tagliato di netto sul confine del SIC. La scheda non contiene però modifiche sostanziali, né integrazioni volte ad inserire accorgimenti che garantiscano, in via preventiva, una mitigazione degli impatti che si genereranno sulle aree interne al SIC.

Vengono comunque inserite alcune aggiunte, sulle quali si esprimono le seguenti osservazioni. Al punto 5 della scheda tecnica del distretto, si ritiene opportuno modificare la frase "Nel caso in cui il PUO preveda progetti di rilevante interesse pubblico che coinvolgano aree del SIC del Monte Gazzo, potranno essere applicati i disposti di cui all'art. 5 del DPR 357/97" nel modo seguente: "Nel caso in cui il PUO preveda progetti di rilevante interesse pubblico che coinvolgano anche indirettamente aree del SIC del Monte Gazzo, dovranno essere applicati i disposti di cui all'art. 5 del DPR 357/97".

Al punto 9 della stessa scheda, si ritiene altresì opportuno inserire la seguente dicitura: "Il progetto nel suo insieme dovrà essere sottoposto ad una Valutazione di Incidenza che ne verifichi gli effetti, anche indiretti, sul limitrofo SIC "Monte Gazzo".

A questo proposito, preme sottolineare come elemento imprescindibile del progetto debba essere un'adeguata mitigazione degli impatti sul rio Cassinelle e sui suoi affluenti, che saranno oggetto di interventi per la messa in sicurezza idraulica. Questo aspetto dovrà costituire il cuore della relazione di incidenza e dovrà prevedere tempi e modalità d'intervento tali da non produrre effetti negativi indiretti sulle acque del

corpo idrico, che attraversa il SIC a valle del Distretto. Dovranno altresì essere individuati opportuni indici che, nell'ambito di un Piano di Monitoraggio pluriennale da concordare con gli Enti preposti alla tutela della biodiversità, consentano di verificare le effettive incidenze sugli habitat e sulle entità floro-faunistiche caratterizzanti aree SIC confinanti con il Distretto. Elemento di indubbio apprezzamento del progetto sarà inoltre la predisposizione di interventi di recupero delle aree perfluviali del torrente Cassinelle (a valle del Distretto) che versano in condizioni di degrado a causa principalmente delle attività di cava.